

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G00711 del 29/01/2020

Proposta n. 1144 del 28/01/2020

Oggetto:

Istanza di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di R13 (messa in riserva), R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11) e R4 (riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici) e di rifiuti speciali pericolosi mediante operazione di R13 (messa in riserva)", Comune di Colleferro, zona industriale località Piombinara Società: GEMAFER srl

Proponente:

Estensore

OLIVIERI FERNANDO

Responsabile del procedimento

OLIVIERI FERNANDO

Responsabile dell' Area

Direttore Regionale

F. TOSINI

Protocollo Invio

Firma di Concerto

OGGETTO: Istanza di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di R13 (messa in riserva), R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11) e R4 (riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici) e di rifiuti speciali pericolosi mediante operazione di R13 (messa in riserva)", Comune di Colleferro, zona industriale località Piombinara
Società: GEMAFER srl

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Vista la L.R. n. 6 del 18/02/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Vista la Direttiva del Segretario generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

Vista la D.G.R. n. 615 del 3/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 6/09/2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e s.m.i.";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 714 del 3/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 "Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette";

Visto l'atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale all'interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la D.G.R. n. 132 del 28/02/2018 con la quale sono state approvate le "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche

al decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16/06/2017, n. 104”;

Preso atto che è pervenuta all’Area V.I.A. l’istanza relativa al progetto di “Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di R13 (messa in riserva), R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11) e R4 (riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici) e di rifiuti speciali pericolosi mediante operazione di R13 (messa in riserva),” Comune di Colleferro, zona industriale località Piombinara, acquisita al prot.n. 977692 del 02/12/2019, presentata dalla Società GEMAFER srl ai fini della valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., corredata dalla sotto elencata documentazione:

- Lista di controllo per la valutazione preliminare;
- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Planimetria ante-operam Planimetria post-operam;

Considerato che il progetto relativo all’attività di gestione rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui all’oggetto è stato sottoposto alla procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ottenendo l’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con Determinazione n. G01334 del 19/02/2016;

Preso atto che la Società istante, come dichiarato dalla stessa, ha ottenuto l’Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con D.D. n. 5138 del 28/12/2016 e successive modifiche non sostanziali R.U. n. 4511 del 25/10/2018 e R.U. n. 3248 del 19/08/2019;

Preso atto che:

- attualmente l’impianto è in esercizio e si occupa di recupero di rifiuti non pericolosi, costituiti prevalentemente da rottami metallici, e di rifiuti pericolosi;
- l’impianto è ubicato in zona industriale del Comune di Colleferro denominata “Piombinara” ed ha una superficie di 12.642 m², l’area dello stesso è distinta al catasto del Comune di Colleferro al foglio n. 4 particella n. 173 e foglio n. 5 particella n. 106;
- il sito non ricade in aree vincolate, se non per una piccola porzione nel vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 30/12/1923, n. 3267, per cui è stato già richiesto ed ottenuto il relativo Nulla Osta;

Preso atto che la modifica proposta consiste nell’inserimento di una fase propedeutica all’operazione di frantumazione attualmente già eseguita, ovvero nell’installazione di un “premacinatore” in testa all’impianto;

Preso atto delle motivazioni e degli specifici aspetti esposti dal richiedente:

- tale scelta consentirebbe di alimentare il frantumatore esistente (Parfer Siti 1216) con un materiale di pezzatura ridotta in dimensioni, acquisendo un aumento della densità e agevolando la successiva fase di recupero;
- “l’introduzione del premacinatore, migliora la “qualità” delle materie introdotte al macinatore e ne riduce in maniera sensibile il tempo di esercizio (circa del 40 %); quindi a parità di quantità di prodotto finale ottenuto, si riducono (globalmente) le emissioni di polveri in atmosfera e di rumore generate”;
- la macchina in questione è una cesoia rotativa ad alimentazione elettrica che verrà posizionata all’interno dell’impianto esistente, direttamente sul piazzale a monte del trituratore esistente, imbullonata a terra;
- al fine di mitigare la produzione delle polveri verrà adottato il sistema di irrigazione di

acqua direttamente alla tramoggia di uscita;

Preso atto che:

- non sono previste nuove operazioni di recupero, rispetto a quanto già autorizzato, né viene richiesto un aumento dei quantitativi da trattare;
- in riferimento alle emissioni in atmosfera “in virtù della considerazione effettuata in merito alla riduzione del 40 % circa del tempo macchina del tritratore principale è ipotizzabile una riduzione globale delle emissioni convogliate passando da 17,4 kg/anno a 10,44 kg/anno”;
- in riferimento all’impatto acustico l’Ing. Alessandro Migliorati iscritto all’albo Enteca dei Tecnici Competenti in acustica ambientale dichiara che i livelli complessivi di emissione di rumore sono compatibili con quanto già misurato in sede di collaudo dell’intero impianto, ovvero sono conformi a quanto stabilito dal piano di zonizzazione del Comune di Colferro, il quale inoltre raccomanda che il proponente effettui una nuova misurazione dei livelli di emissione di rumore una volta che il macchinario sarà in esercizio, come stabilito dalla Legge Regionale 3 agosto 2001 n. 18 art. 18 comma 1 lettera g);

Preso atto che il progetto riguarda la realizzazione di un intervento volto al miglioramento delle prestazioni ambientali il quale, secondo le dichiarazioni ed analisi del proponente, non determina potenziali impatti negativi rispetto alla situazione attuale;

Preso atto delle dichiarazioni agli atti trasmessi dalla Società GEMAFER srl;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di stabilire che, in base alle dichiarazioni della Società GEMAFER srl, l’intervento relativo alla documentazione progettuale esaminata non dovrà essere sottoposto alla procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui all’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

di trasmettere, la presente determinazione alla proponente, al Comune di Colferro ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it;

di rappresentare che avverso la presente determinazione è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini